

Roma, 7 dicembre 2011

Circolare n. 248/2011

Oggetto: Lavoro – Collocamento – Attività di intermediazione – Modalità operative - D.M. 20.9.2011, su G.U. n. 282 del 3.12.2011.

Come è noto, la legge n. 111/2011 ha ridotto i requisiti previsti dalla *legge Biagi* (D.LGVO n. 276/2003) per l'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di soggetti privati (tra cui associazioni di categoria, enti bilaterali ed università). Tale attività comprende in particolare la raccolta di curricula, la preselezione, la costituzione di banche dati, l'orientamento professionale, la progettazione e lo svolgimento di attività formative. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione è subordinata ai seguenti requisiti:

- interconnessione alla *Borsa continua nazionale del lavoro*, tramite il portale *ClicLavoro* (www.cliclavoro.gov.it); al riguardo si fa osservare che, per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i soggetti che svolgono attività di intermediazione hanno l'obbligo di conferire a *ClicLavoro* ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro;
- iscrizione all'*Albo informatico delle agenzie per il lavoro* presso il Ministero del Lavoro.

In attuazione della predetta legge il Ministero del Lavoro ha ora stabilito sia le modalità di interconnessione al portale *ClicLavoro*, sia quelle di iscrizione all'*Albo informatico*. Il decreto in esame ha inoltre appesantito il regime sanzionatorio previsto dal citato D.LGVO 276/2003 (arresto fino a sei mesi e ammenda da 1.500 fino a 7.500 euro) in caso di attività di intermediazione non regolare, prevedendo l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa che va da un minimo di 2.000 ad un massimo di 12.000 euro, nonché la cancellazione dall'*Albo informatico* ed il conseguente divieto di esercitare l'attività.

Fabio Marrocco
Responsabile di area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/2011
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 282 del 3.12.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2011

Modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università' e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreta:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "*ClicLavoro*" il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

b) "*Università*" le Università' statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

c) "*Scuole*" gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

d) "*Attività di intermediazione*", l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.

Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione.

2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresì ai soggetti autorizzati all'attività di intermediazione dalle regioni e provincie autonome.

3. Il presente decreto definisce:

a) Le modalità di interconnessione a ClicLavoro;

b) le modalità di iscrizione all'Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 3

Flussi informativi di ClicLavoro

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le credenziali utili all'interconnessione a ClicLavoro.

2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

3. Le Scuole autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le Università autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Iscrizione all'Albo informatico

1. Per consentire l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Sezione III dell'Albo e' aggiunta la seguente "Sub-Sezione III.1 - Regimi particolari di intermediazione".

2. L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui al comma precedente avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

3. Ai fini dell'iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati.

Art. 5

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'inosservanza degli adempimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12.000 nonché la cancellazione dall'Albo.

2. Ai soggetti cancellati dall'Albo e' fatto comunque divieto di esercitare l'attività di intermediazione.

Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, registro n. 13, foglio n. 347

Allegato 1

OMISSIS

COMUNICAZIONE

di inizio dell'attività di intermediazione di lavoro

dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003)

AL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale Politiche dei Servizi per il lavoro

Dgmercato lavoro div02@lavoro.gov.it

Denominazione del soggetto _____

C.F. _____ P. IVA _____

con sede in _____

comune di _____ provincia di _____

regione _____ stato _____

cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del legale rappresentante

COMUNICA

l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione in qualità di _____, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

- Dichiaro di svolgere l'attività di intermediazione e si impegna all'invio delle informazioni relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del D. lgs 276/03. Al contempo provvede alla pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.
- Si impegna a pubblicare i curricula dei propri studenti, compresi i diplomati e i laureati per un periodo di un anno dal conseguimento del titolo di studio sui propri siti web (solo per le Università e gli istituti di scuola secondaria superiore)
- Richiede l'inserimento all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, sezione III, sub-sezione III.1, come previsto dall'articolo 6, comma 4 del D. lgs n. 276/03.
- Allega copia fotostatica del documento di identità debitamente firmata in originale.

Data _____

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)